

DAL BILANCIO D'ESERCIZIO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



7 Luglio 2020

Per correttezza, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.

Intervento a cura di
Giancarlo Modolo

Aspetti generali

Rinvio approvazione del bilancio

Approvazione bilancio d'esercizio entro 180 giorni

Art.106 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia) -> le società di capitali possono applicare il maggior termine di 180 gg (*in luogo dei 120 gg*) per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

Tale disposizione ha effetto indipendentemente dalla previsione statutaria della singola società di capitali, oppure dalla presenza dei particolari motivi indicati dall'art. 2364 del codice civile

Art.106 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia) -> ha stabilito anche nuove modalità di svolgimento delle assemblee e di espressione di voto da parte degli aventi diritto

Rinvio approvazione del bilancio

**Entro il 29
maggio 2020**

Doveva risultare effettuata la **riunione del consiglio di amministrazione** e deliberata l'**approvazione del progetto di bilancio** e della relazione sulla gestione

**Entro il 29
maggio 2020**

Doveva essere **trasmesso agli organi di controllo** sia il progetto di bilancio d'esercizio, sia la relazione sulla gestione

**Entro il 13
giugno 2020**

Doveva essere **depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio d'esercizio**, con le relazioni sulla gestione e degli organi di controllo

**Entro il 28
giugno 2020**

Doveva risultare **convocata l'assemblea dei soci** per la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio

Rinvio approvazione del bilancio



Rinvio approvazione del bilancio

Con l'avviso di convocazione delle assemblee [ordinarie o straordinarie] le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici **hanno la possibilità di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:**

- la manifestazione o l'espressione del voto in via elettronica;
- effettuare la votazione tramite corrispondenza;
- e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

e, inoltre, **prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente,** mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la loro partecipazione;
- l'esercizio del diritto di voto;

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c., **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

Dichiarazioni integrative e credito d'imposta

**Credito
derivante
dalla
dichiarazione
integrativa a
favore**



presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo -> può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all'integrazione



presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo (*cosiddetta integrativa ultrannuale*) -> il maggior credito può essere utilizzato in compensazione solamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Compensazione crediti

COMPENSAZIONI

Credit risultanti dai modelli REDDITI -> possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso l'anno solare o il periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo per un ammontare fino a € 5.000,00.

Compensazione credito di entità superiore a € 5.000,00 -> necessaria apposizione «visto di conformità».

Visto di conformità richiesto -> solamente in sede di presentazione dell'adempimento dichiarativo e la compensazione può risultare eseguita solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Oggetto delle compensazioni -> Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Presentazione del modello F24 - in ogni caso - da chi opera la **compensazione** -> anche se il saldo finale indicato risulta uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

Termini presentazione adempimento dichiarativo

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC) **scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Pertanto, un contribuente:

- **con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** -> dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2020;
- **con periodo d'imposta 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020** -> dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2020) entro il 31 maggio 2021.

Termini presentazione adempimento dichiarativo

Mod. REDDITI 2020 presentato in termini (entro 30.11.2020) e ripresentato entro e non oltre i successivi 90 giorni con ravvedimento operoso -> regola: sanzione amministrativa ridotta a € 27,78 (1/9 di € 250,00) + eventuale sanzione amministrativa ridotta per omesso versamento;

tenendo presente che se la **nuova presentazione rettifica:**

- **per errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale ->** sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non corrisposto, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di € 250,00;
- **per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale ->** sanzione amministrativa di € 250,00, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a € 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Regolarizzazioni degli adempimenti dichiarativi

Presentazione dichiarazione integrativa dopo 90 giorni dalla scadenza:

- **per errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale** -> sanzione amministrativa configurabile rimane solamente quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non corrisposto -> ravvedimento operoso con riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
- **per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale** -> sanzione amministrativa da regolarizzare pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

N.B.: **oltre i 90 giorni dalla scadenza** -> non è possibile sanare con il ravvedimento **l'omessa dichiarazione**, anche quando la stessa viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Sanzioni e ravvedimento

Errori corretti dopo 90 giorni dalla scadenza:

- **per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale** -> sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato -> ravvedimento con riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
- **per gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale** -> sanzione da regolarizzare pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

N.B.: oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il **ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione**, anche quando la stessa viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Saldo e primo acconto Irap

Art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio") -> i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 («2019» per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del **saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari") -> l'omesso versamento degli acconti relativi a tale periodo d'imposta devono essere sanati tramite il ravvedimento operoso ;
- della **prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

Sono **espressamente esclusi dal beneficio** (e quindi sono tenuti a corrispondere il saldo 2019 e gli acconti 2020), **indipendentemente dal volume di ricavi:**

- gli **intermediari finanziari** (es.: banche) e le **società di partecipazione finanziaria e non finanziaria** ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 446/97);
- le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 446/97).

Saldo e primo acconto Irap - effetti

Il Cndcec e la Fnc ritengono che la **cancellazione del saldo Irap 2019** possa rappresentare, ai sensi dell'**Oic 29**, un fatto che evidenzia "**condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio** e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza" e di conseguenza sarebbe preferibile **recepire l'insussistenza del passivo derivante da un minor carico fiscale nei valori di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.**

Il legislatore "*nello scrivere la norma non si è posto il problema dell'imputazione della cancellazione del saldo Irap, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane riducendo con effetto retroattivo parte delle obbligazioni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019, ha indicato ex lege che l'imposta Irap di competenza dell'esercizio 2019 è ridotta*".

Nel citato documento anche viene precisato che l'imputazione del beneficio al bilancio 2020 può essere ritenuta giustificabile – Infatti, si può sostenere che l'iniziativa, ai sensi dell'Oic 29, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio.

Saldo e primo acconto Irap – in pratica

In sede di redazione del bilancio la cancellazione del saldo Irap è necessario valutare **se il bilancio d'esercizio:**

- **è già stato approvato dall'assemblea**, la problematica dell'imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 non si pone, in quanto il beneficio è di competenza dell'esercizio 2020;
- **è stato approvato dall'organo amministrativo:**
 - ***se l'impatto dell'agevolazione dovesse essere considerato irrilevante***, non si dovrebbero porre particolari problemi;
 - ***se l'impatto dell'agevolazione dovesse essere considerato rilevante***, si ritiene preferibile l'imputazione del beneficio nel bilancio 2019. Al riguardo, l'Oic 29, § 62, prevede che *"se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio"*;
- **deve essere ancora approvato**, l'organo amministrativo è tenuto a identificare il trattamento contabile da adottare definendo una soluzione che sia pacificamente considerabile come l'unica conforme ai principi contabili.

Saldo e primo acconto Irap – in pratica

In sede di redazione del bilancio la cancellazione del saldo Irap è necessario valutare **se il bilancio d'esercizio:**

- **è già stato approvato dall'assemblea**, la problematica dell'imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 non si pone, in quanto il beneficio è di competenza dell'esercizio 2020;
- **è stato approvato dall'organo amministrativo:**
 - ***se l'impatto dell'agevolazione dovesse essere considerato irrilevante***, non si dovrebbero porre particolari problemi;
 - ***se l'impatto dell'agevolazione dovesse essere considerato rilevante***, si ritiene preferibile l'imputazione del beneficio nel bilancio 2019. Al riguardo, l'Oic 29, § 62, prevede che *"se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio"*;
- **deve essere ancora approvato**, l'organo amministrativo è tenuto a identificare il trattamento contabile da adottare definendo una soluzione che sia pacificamente considerabile come l'unica conforme ai principi contabili.

Acconti Ires

Per IRES, addizionali e sostitutive

(Art. 58 D.L. n. 124/2019 - Cfr. Risoluzione n. 93/E del 12/11/2019)

Acconto	Società NON soggetta agli ISA (<i>es.: holding codice ateco 64.20.00</i>) o società "teoricamente" soggette agli ISA come attività svolta, ma escluse in quanto nel periodo d'imposta di riferimento hanno dichiarato ricavi/compensi di ammontare > 5.164.569,00€	Altre società
Primo	40% dell'imposta dovuta per l'anno precedente	50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente
Secondo	60% dell'imposta dovuta per l'anno precedente	50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Acconti Ires

Metodo storico

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione (100%)

Metodo previsionale

Regola -> Acconti calcolati **sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso**, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto (100%).

In sede di verifica della dichiarazione, in caso si accerti il versamento di acconti in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, sono applicate sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Limitatamente al solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, sanzioni/interessi non saranno applicabili **se gli importi degli acconti non sono inferiori all'80% del dovuto calcolato con metodo previsionale per l'anno 2020**

***Fatti di rilievo dopo la
chiusura dell'esercizio e la
continuità aziendale***

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Codice civile

Art. 2427, comma 1, n.22-quater -> contenuto della nota integrativa:

«la nota integrativa deve indicare la **natura** e **l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico** dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio»

Oic 29

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - paragrafi 59 – 67:

«i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei **fatti, positivi e/o negativi**, che avvengono tra la **data di chiusura e la data di formazione** del bilancio d'esercizio»

Ias 10

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

«fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, sia **favorevoli** sia **sfavorevoli**, che si verificano tra la **data di riferimento del bilancio** e la data in cui il bilancio è autorizzato alla **pubblicazione.**»

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio -> fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni **già esistenti alla data del bilancio**, ma che si manifestano dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono variazioni ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una **causa legale** in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti da cui emerga che talune **attività** già alla data di bilancio avevano subito **riduzioni durevoli di valore** o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle **valutazioni di bilancio**; per esempio:
 - il peggioramento della situazione finanziaria di un **debitore**, comprovata dal **fallimento** dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
 - la **vendita di prodotti** giacenti a magazzino a fine anno a **prezzi inferiori** rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
 - la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un **premio** da corrispondere a **dipendenti** quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
 - la scoperta di un **errore** o di una **frode**.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

2. Fatti successivi che NON devono essere recepiti nei valori di bilancio -> fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, come a titolo meramente indicativo:

- la **diminuzione** nel valore di mercato di taluni **strumenti finanziari** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, se tale riduzione riflette condizioni di mercato **intervenute dopo** la chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale **distruzione** di **impianti di produzione** causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei **tassi di cambio** per le valute estere;
- la sostituzione di un **prestito a breve** con uno a **lungo termine** conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- la **ristrutturazione** di un **debito** avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

3. Fatti successivi che possono incidere sulla «continuità aziendale», come a titolo meramente indicativo:

- **la decisione dell'organo amministrativo** di manifestare, in maniera motivata, l'intendimento di proporre la **liquidazione** della società o di **cessare** l'attività operativa;

oppure:

- **le condizioni gestionali della società medesima**, come un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, **sia ancora appropriato basarsi** sul presupposto della **continuità aziendale**.

N.B.: se il **presupposto della continuità aziendale** non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, sussiste la necessità che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli **effetti del venir meno della continuità aziendale**.

Continuità aziendale e D.L. 8.4.2020, n. 23)

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 -> A quali bilanci d'esercizio si rende operativa la deroga?

1

Chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (a esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019)

2

Chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (es.: i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020)

3

In corso al 31 dicembre 2020 (es.: i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 *oppure* al 30 giugno 2021)

Nonostante, per i casi 2 e 3, le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali di competenza dell'esercizio

Continuità aziendale e D.L. 8.4.2020, n. 23)

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 -> **Considerazioni operative:**

1

Sussistenza della continuità aziendale antecedentemente al **23 febbraio 2020** (*inizio ufficiale della pandemia*)

2

Sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019 **disapplicando** il par. 59 c) dell'OIC 29 *limitatamente al Covid-19*

3

Le disposizioni normative non alterano l'onere concernente le **informazioni** dovute nella **Nota Integrativa** e nella **Relazione** sulla gestione: *informativa in chiave prospettica* secondo le norme ordinarie

Continuità aziendale e D.L. 8.4.2020, n. 23)

Attenzione:

1

La deroga **NON** si rende operativa se la crisi risulta **antecedente** e *la pandemia Covid-19 ha contribuito (solamente) ad **aggravarla***

2

La deroga non si dilata all'onere/obbligo di illustrare nella «Nota integrativa» i **piani futuri per superare le incertezze significative sulla prospettiva della continuità aziendale**

3

In ogni caso, si ritiene obbligatorio illustrare in «**Nota integrativa**»:

- le **conseguenze** del Covid-19 (lockdown, riduzione ordini, tensioni finanziarie, ecc.);
- le **azioni** che la società ha la volontà e la capacità di porre in essere per superare la crisi.

***Operazioni particolari
interessanti il quadro RF***

Principali novità del quadro RF-modello SC


Super ammortamento -> **reintrodotta** dall'art. 1 del D.L. n. 34/2019 ("Decreto Crescita") il **"super ammortamento"** (art. 1, commi 91 ss., L. 208/2015), che consente, a fronte di **investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 se entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le **quote di ammortamento/canoni di leasing**.

Esclusi dall'agevolazione:

- **investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni** (solo per la quota eccedente); * *manca criterio applicativo*
- **veicoli richiamati dal comma 1, art. 164 TUIR** (a deducibilità limitata, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, esclusivamente strumentali all'attività d'impresa, di uso pubblico);
- **beni materiali strumentali** per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (industrie dell'energia, gas e acqua) e **XVIII** (industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- **beni immateriali e beni usati**.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Super ammortamento -> **reintrodotta** dall'art. 1 del D.L. n. 34/2019 ("Decreto Crescita") il **"super ammortamento"** (art. 1, commi 91 ss., L. 208/2015), che consente, a fronte di **investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 se entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le **quote di ammortamento/canoni di leasing**.

 Altre RF55 variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	CODICE 79	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
								55	

"Altre variazioni in diminuzione" (riga RF55): maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

Principali novità del quadro RF-modello SC

Super ammortamento -> Esempio

Una srl, che ha acquistato:

- *nel mese di marzo 2019*, una nuova attrezzatura per € 5.000,00 (+ Iva - coefficiente di ammortamento: 15%), applica l'ammortamento civilistico in quote costanti con aliquota del 15%;
- *nel mese di luglio 2019*, un computer per ufficio per 2.000,00 (+ Iva - coefficiente di ammortamento: 20%), applica ammortamento civilistico in quote costanti con aliquota del 20% (ridotta alla metà nell'esercizio, in quanto l'acquisto è avvenuto a metà anno).

Soluzione -> la srl può beneficiare del super ammortamento nella misura del 30% solo per l'acquisto del computer avvenuto nel corso del mese luglio 2019, mentre non può godere del super ammortamento per l'attrezzatura acquistata a marzo 2019, in quanto l'art. 1 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (convertito nella L. 58 del 28.06.2019) **ha previsto l'operatività del super ammortamento nella misura del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019.**

Principali novità del quadro RF-modello SC

Super ammortamento -> Esempio (segue)

Dettaglio dati inerenti all'acquisto del computer per ciascun esercizio, con indicato l'ammortamento civilistico, l'ammortamento fiscale e il super-ammortamento:

Esercizi	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
Ammortamento civilistico = ammortamento fiscale (20%)	200	400	400	400	400	200
Super ammortamento	60	120	120	120	120	60

Nel Modello Redditi SC 2020, la Srl deve operare una variazione in diminuzione corrispondente al valore del super ammortamento inerente all'acquisto del computer

RF55 Altre variazioni in diminuzione	179	2	60,00
	7	8	,00
	13	14	,00
	19	20	,00
	25	26	,00
	31	32	,00

Attenzione -> simile variazione in diminuzione NON deve essere effettuata in IRAP 2020, in quanto l'agevolazione riguarda solo le imposte sui redditi e, quindi, non produce effetti ai fini dell'IRAP

Principali novità del quadro RF-modello SC

Iper ammortamento -> credito d'imposta riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti:

- investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A -> credito d'imposta (solo alle imprese) nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Iper ammortamento – 2019 -> codice 75 -> maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, o entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con ordine accettato dal venditore e con pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti -> nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Iper ammortamento -> Esempio

Una srl, che ha acquistato *nel mese di settembre 2018* ha acquistato un bene strumentale rientrante tra quelli ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016), per € 350.000,00 (+ Iva), la cui entrata in funzione e interconnessione è avvenuta nel medesimo mese (coefficiente di ammortamento: 15%), beneficiando dell'iper ammortamento nella misura del 150%:

- *nel mese di novembre 2019*, ha sostituito con l'acquisto di altro bene nuovo per € 330.000,00 (+ Iva) avente caratteristiche tecnologiche analoghe a quelle previste dalla Tabella A allegata alla Legge n. 232/2016;
- *nel mese di dicembre 2019*, con dichiarazione del legale rappresentate, ha attestato l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche tecniche del nuovo bene macchina e l'interconnessione della macchina al sistema aziendale di gestione della produzione

Iper ammortamento – si rammenta che l'agevolazione in argomento non è stata prorogata per il 2020, in quanto sostituita dal **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2020**.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Iper ammortamento -> Esempio (segue)

Dettaglio inerente per ciascun esercizio, l'iper ammortamento del bene acquistato a settembre 2018 e sostituito a novembre 2019 (calcolato nella misura del 150% sulla quota di ammortamento derivante dall'applicazione dell'aliquota fiscale), di entità complessiva pari a € 525.000,00 (150% di € 350.000,00):

Esercizi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Iper amm.to	39.375	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750	13.125	525.000
	(350.000 x 7,5% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 15% x 150%)	(350.000 x 2,5% x 150%)	

Attenzione -> poiché il bene acquistato nel 2018 è stato sostituito con altro di costo inferiore (costo di acquisto bene nuovo € 330.000,00 < di quello sostituito € 350.000,00), per cui per disposto dell'art. 1, comma 36, della L27.12.2017 n. 205, «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento» -> in pratica la **riduzione complessiva dell'agevolazione** si rifletterà sull'ultima quota (o sulle ultime quote), senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Iper ammortamento -> Esempio (segue)

l'investimento "sostitutivo" genera una maggiorazione a titolo di iper ammortamento per € 495.000,00 (150% di € 330.000,00), per cui la srl proseguirà con le quote annue «*come originariamente determinate*» fino al raggiungimento dell'importo di € 495.000,00.

Pertanto, a seguito della sostituzione del bene, le quote di iper ammortamento relative a ciascun esercizio saranno le seguenti:

Esercizi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Iper amm.to	39.375	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750	61.875	495.000

Nel Modello Redditi SC 2020:

	1	2	78.750,00
	7	8	,00
	13	14	,00
	19	20	,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	25	26	,00
	31	32	,00

Attenzione -> simile variazione in diminuzione NON deve essere effettuata in IRAP 2020, in quanto l'agevolazione riguarda solo le imposte sui redditi e, quindi, non produce effetti ai fini dell'IRAP

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) -> interessi passivi e oneri finanziari assimilati (compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del c.1 lett. b art. 110 TUIR) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta **e degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, riportati da periodi d'imposta precedenti** (RF 118 colonna 4).

	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
RF118	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>		

Regola -> L'eccedenza è deducibile nel limite dell'ammontare del 30% del ROL calcolato relativamente al periodo d'imposta in corso, sommato al 30% del ROL riportato da precedenti periodi d'imposta.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) -> Per la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati eccedenti si deve utilizzare:

- *prioritariamente* -> il 30% del ROL del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- e:
- *secondariamente* -> il ROL degli anni precedenti, partendo da quello meno recente.

ROL eccedente -> riportabile a incremento del ROL complessivo **limitatamente ai successivi 5 periodi d'imposta.**

	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
RF119 Risultato operativo lordo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) -> determinazione ROL si basa su **criteri di tipo fiscale** (*in precedenza veniva calcolato sui dati contabili di bilancio*), tenendo presente che l'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 142/2018, ha fissato **disposizioni transitorie** al fine di eliminare le eventuali distorsioni nel passaggio tra un metodo e l'altro, in particolare nella determinazione del ROL fiscale (2019).

Nel calcolo -> Non rilevano i componenti positivi e negativi di reddito, contabilizzati negli esercizi precedenti, ma che hanno rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

Operatività -> Il valore e i costi di produzione rilevanti nel 2019 che derivano da rettifiche di segno opposto di voci contabilizzate negli esercizi precedenti, devono essere considerate per il loro valore contabile, ovvero non si tiene conto dell'effetto fiscale su tali importi.

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) -> sussiste la possibilità di riportare agli esercizi successivi gli **interessi** eccedenti, se, in un determinato periodo d'imposta, superano la somma tra:

- gli interessi attivi di competenza del periodo d'imposta;
- gli interessi attivi riportati dai periodi precedenti;
- il 30% del ROL del periodo d'imposta;
- il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti;

tenendo in considerazione che l'eccedenza sarà deducibile negli esercizi successivi, **senza limiti di tempo**, se la somma degli interessi attivi e del ROL del periodo, risulta di entità superiore agli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati del medesimo periodo (*Rigo RF 121 – colonne 1/2/3*).

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) -> in presenza di un'**eccedenza di interessi attivi**, ovvero quando la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari è superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (sia quelli di competenza che quelli riportati dagli esercizi precedenti) questa può essere riportata negli esercizi successivi, senza limiti di tempo (*Rigo RF 121 – colonne 4/5/6*).

		Interessi passivi non deducibili		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
RF121	Interessi riportabili	(di cui ¹ ,00	² ,00)	³ ,00
		Interessi attivi		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		(di cui ⁴ ,00	⁵ ,00)	⁶ ,00

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) – Esempio – Calcolo Rol civilistico e fiscale

Una srl, presenta la seguente situazione contabile:

▪ Ricavi di vendita	€	450.000,00
▪ Plusvalenza da cessione bene strumentale rateizzabile in 5 periodi d'imposta	€	50.000,00

▪ Costi di acquisto materie prime	€	100.000,00
▪ Carburanti per veicoli uso promiscuo	€	30.000,00
▪ Costi per spese telefoniche.....	€	20.000,00
▪ Spese alberghi e ristoranti	€	30.000,00
▪ Compensi consiglio di amministrazione rilevati, ma non corrisposti nell'esercizio	€	100.000,00

▪ Costi per canoni di leasing	€	40.000,00*
▪ Quote di ammortamento beni materiali	€	30.000,00*

Rol civilistico = € 220.000,00 [500.000,00 – 280.000,00] - * *non rilevanti Rol*

Principali novità del quadro RF-modello SC

Interessi passivi (art. 96 Tuir) – Esempio (segue)

Rol fiscale:

▪ Ricavi di vendita	€	450.000,00
▪ Plusvalenza da cessione bene strumentale rateizzabile in 5 periodi d'imposta [-50.000 + 10.000]	€	- 40.000,00

▪ Costi di acquisto materie prime	€	100.000,00
▪ Carburanti veicoli uso promiscuo [-80% di 30.000].....	€	6.000,00
▪ Costi per spese telefoniche [-20% di 20.000]	€	16.000,00
▪ Spese alberghi e ristoranti [-25% di 30.000]	€	22.500,00
▪ Compensi consiglio di amministrazione rilevati, ma non corrisposti nell'esercizio [-100% di 100.000]	€	0,00

▪ Costi per canoni di leasing	€	40.000,00*
▪ Quote di ammortamento beni materiali	€	30.000,00*

Rol civilistico = € 265.500,00 [410.000,00 – 144.500,00] - * *non rilevanti Rol*

***Alcune particolarità
operative per il quadro RF
del mod. Redditi SC***

Compensi agli amministratori

DELIBERA ASSEMBLEARE

Il compenso degli amministratori
DEVE
essere deliberato dall'assemblea

Il compenso percepito senza delibera è
non deducibile
(*Cass. n. 884 del 16.01.2019*)
ovvero civilmente nullo
(*Cass.20265/2013 e 5349/2014*)
non basta il richiamo implicito in sede di
approvazione del bilancio

La gratuità della prestazione
se non prevista dallo statuto
deve emergere da una delibera
assembleare o del C. d. A.

Compensi agli amministratori

Art. 95, c. 5, Tuir -> I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

N.B.: eventuali autoveicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori si classificano come erogazioni di compensi in natura, in base all'art. 95, TUIR

Compensi di competenza 2019 non pagati

VA

RIGO RF14

Compensi pagati nel 2019 di competenza di esercizi precedenti

VD

RIGO RF40

Compensi agli amministratori

ORDINANZA
n. 25572 del
14.11.2013

I compensi dell'amministratore unico di srl non sono deducibili dal reddito d'impresa;

ciò in quanto, sussiste un'equiparazione tra amministratore unico e imprenditore *(la remunerazione riconosciuta rientrerebbe in quella relativa all'attività svolta dall'imprenditore, la cui deducibilità è vietata dalle disposizioni del TUIR).*

conforme


Cassazione 13.08.2010, n. 18702

contro

Cassazione 10.12.2010, n. 24957

Risoluzione 31.12.2012, n. 113/E

Compensi agli amministratori - Rinuncia



Spese di rappresentanza

1) VA->RF23
Per l'intero importo->

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	,00	3	,00
------	--	---	-----	---	-----	---	-----



Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa (voci A.1 e A.5 del CE) risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- all'1,50% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,60% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,40% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

2) VD->RF43
Per l'importo deducibile->

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	,00	3	,00
------	---	---	-----	---	-----	---	-----

Nel conteggio delle spese sostenute **non devono essere computate le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, del valore unitario non superiore ad € 50,00** (*deducibili integralmente nel periodo di imposta di sostenimento*), in quanto non concorrono alla formazione dell'importo massimo deducibile calcolato con l'applicazione delle percentuali sopra evidenziate.

Plusvalenze rateizzabili

Le fattispecie di plusvalenze e sopravvenienze passibili di rateizzazione sono previste dall'**art. 86, comma 4 e dall'art. 88, comma 2, TUIR** e sono originate da:

- ❑ Cessioni a titolo oneroso di beni diversi da quelli al cui scambio o produzione è diretta l'attività dell'impresa:
 - beni strumentali,
 - immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR;
- ❑ Risarcimenti, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;
- ❑ Cessioni a titolo oneroso di aziende

Plusvalenze patrimoniali rateizzabili

Requisiti temporali

- ✓ I beni devono essere stati posseduti per un periodo non inferiore a **tre anni** (dal giorno dell'acquisto al giorno della sua vendita),
- ✓ ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche.
- ✓ Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci



Le plusvalenze concorrono a formare il reddito


per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate;

oppure, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDUCIBILITÀ IMU - ANALISI

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 *“l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive”*, così come già previsto per l'ICI.



Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 *“l'imposta municipale propria è indeducibile* Per effetto delle variazioni apportate dell'art. 1, commi 715 e 716, della legge di stabilità 2014, si rende operativa la parziale deducibilità dell'IMU inerente agli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Specificamente la deducibilità è stata prevista per i periodi d'imposta successivi al 2013, tenendo presente, in ogni caso, che ai fini **IRAP** **l'IMU continua ad essere non deducibile** a prescindere dal metodo, “da bilancio” o “fiscale” utilizzato per l'individuazione della base imponibile.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDUCIBILITÀ IMU - ANALISI

IMMOBILI INTERESSATI

La deducibilità parziale riguarda soltanto per l'IMU riferita agli immobili strumentali (l'Agenzia delle entrate ha posto in rilievo che il riferimento deve essere fatto agli artt. 43, c. 2, per le imprese e 54, Tuir per i lavoratori autonomi).

Per quanto attiene:

- *alle imprese*, l'art. 43 individua due tipologie di beni immobili strumentali:
 - *per natura*, se riferita ai beni immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E;
 - *per destinazione*, se riferita ai beni immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa indipendentemente dalla classificazione catastale del bene;
- *ai lavoratori autonomi*, la natura strumentale è collegata all'utilizzazione esclusiva ed effettiva per lo svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDUCIBILITÀ IMU - ANALISI

DEROGHE ALLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ

La parziale deducibilità dell'Imu non è stata riconosciuta:

- per gli immobili patrimonio ;
- per i beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (cosiddetti beni merce).

BENI IMMOBILI AD USO PROMISCUO

Poiché sono considerati strumentali i beni immobili che risultano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività, l'Agenzia delle entrate ha posto in evidenza che la **parziale deducibilità non si rende applicabile agli immobili adibiti promiscuamente:**

- all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
e:
- all'uso personale o familiare del contribuente;

per cui l'IMU è integralmente non deducibile.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDUCIBILITÀ IMU - ANALISI

SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE

Per quanto attiene ai beni **immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione**, cioè quelle società che hanno come oggetto dell'attività la locazione immobiliare, si concretizza il problema di procedere all'individuazione dei beni per i quali è consentita l'applicazione della deducibilità parziale dell'IMU.

Si ritiene che:

- **per gli immobili strumentali per natura (anche locati)**, l'IMU è parzialmente deducibile;
- **per gli immobili abitativi locati**, l'IMU non è deducibile e, quindi, non si rende applicabile nemmeno la parziale deduzione;
- **per gli immobili abitativi non locati**, l'IMU si deve ritenere parzialmente deducibile se utilizzati direttamente dalla società (es.: quale sede legale e/o amministrativa).

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDUCIBILITÀ IMU - ANALISI

SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE

In sintesi schematica:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Deducibilità IMU per il 2019</i>
Strumentale per natura	Sì, nella misura del 50%
Strumentale per destinazione	Sì, nella misura del 50%
Uso promiscuo	No
Bene merce	No
Bene patrimonio	No

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI

ESEMPIO

IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Caso -> Nel 2019, ALFA srl ha corrisposto a titolo di IMU 2019 sugli immobili strumentali di proprietà un importo pari a € 4.000,00.

Analisi -> per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria l'IMU di competenza deve essere rilevata tra le variazioni in aumento [riga RF16 "*Imposte indeducibili o non pagate*"], e la quota deducibile (50%) deve essere annotata tra le variazioni in diminuzione [riga RF55 "*Altre variazioni in diminuzione*"], specificando il codice "38". Pertanto, a riga RF16 deve essere annotata la variazione in aumento per l'intera imposta (€ 10.000), mentre tra le "*Altre variazioni in diminuzione*" [riga RF55, con il codice "38" -> la quota deducibile pari a € 2.000,00 (50% di € 4.000,00).

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										10.000,00
	1	2	3	4	5	6				
	38	2.000,00			,00					,00
	7		8	9	10	11	12			,00
		,00			,00					,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	13		14	15	16	17	18			,00
		,00			,00					,00
	19		20	21	22	23	24			,00
		,00			,00					,00
	25		26	27	28	29	30			,00
	,00			,00						,00
	31		32	33	34	35	36			,00
		,00			,00					,00
									37	,00

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ...

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

,00

RIGO RF24 – **spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile**

Art. 102, c. 6, TUIR -> deduzione dal reddito di esercizio le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione effettuate su beni propri, per le quali non si sia provveduto alla loro capitalizzazione, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili, **e di spendere l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti.**

Art. 3, c.16-quater, D.L. 16/2012 -> abrogata la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, il calcolo del plafond del 5% competeva in relazione al periodo di possesso.

Dal periodo d'imposta 2015 -> determinazione del plafond di deducibilità avviene applicando il 5% al valore dei beni ammortizzabili **all'inizio del periodo d'imposta.**

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ...

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

,00

RIGO RF24 – spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile

Costo complessivo beni materiali
ammortizzabili all'1/1
(senza ragguglio)



5%



Spese di
manutenzione
deducibili nell'esercizio

Totale spese
di
manutenzione



Spese di manutenzione
deducibili nell'esercizio



Eccedenza -> deducibile
in quote costanti nei
5 esercizi successivi

L'intera eccedenza (deducibile in 5 esercizi) deve essere riportata a rigo RF24, mentre le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione sono relative ad anni pregressi e devono essere indicate nel rigo RF55 con codice 6 nell'apposito campo.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ...

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

,00

BENI ESCLUSI DAL CALCOLO -> Non concorrono a formare la base per il calcolo del limite deducibile del 5%:

- beni non strumentali (es.: unità immobiliare a uso abitativo data in affitto a terzi);
- terreni;
- beni immateriali (es.: avviamento);
- costi pluriennali (es.: spese di costituzione, costi di manutenzione e riparazione ancora da ammortizzare, ecc.).

CONTRATTI DI MANUTENZIONE -> I beni per i quali è previsto un contratto di assistenza tecnica (ad esempio PC, registratori di cassa, ecc.) devono essere esclusi dal totale dei beni sul quale calcolare la percentuale del 5%, se i relativi canoni previsti dal contratto sono integralmente dedotti.

BENI IN LEASING -> Il valore dei beni in leasing non concorre alla formazione del plafond sul quale si calcola il predetto limite del 5%, in quanto si tratta di beni non di proprietà della società.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106	
	1	2	3
	,00	,00	,00

RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE

- **colonna 1** -> accantonamenti di quiescenza e previdenza -> quota indeducibile relativa al trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto. L'accantonamento, infatti, è deducibile nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (art. 17, c. 1, lett. c), d) e f) e art. 105, TUIR).

Sono deducibili con le stesse regole gli accantonamenti relativi alle indennità:

- per la cessazione del rapporto di agenzia;
- per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Imputazione a CE di un costo superiore a quello fiscalmente riconosciuto determina la rilevazione di una variazione in aumento del risultato di esercizio pari alla differenza fra il dato civilistico e quello fiscale -> da indicare a rigo RF25, col. 1 .

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106
1	2	3
	,00	,00
		,00

Art. 105, c. 3, TUIR -> l'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile dal reddito d'impresa per il:

- 4% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c."*, per le imprese con almeno 50 addetti;
- 6% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"* per le imprese con meno di 50 addetti.

Dette quote (4% o 6%) sono aggiuntive rispetto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell'esercizio, prevista dall'art. 105, c. 1, TUIR. -> queste ulteriori deduzioni non vanno indicate nel rigo RF25 ma **a rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con codice 4.**

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI

	art. 105	art. 106	
RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	1	2	3
	,00	,00	,00

RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE

- **colonna 2** -> svalutazione e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, c. 3, Tuir) -> ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al c. 3, art. 106 TUIR (*svalutazioni e accantonamenti per enti creditizi e finanziari*).

Attenzione -> quota indeducibile degli accantonamenti per rischi su crediti, di cui all'art. 106, comma 1, Tuir, relativa alla generalità delle imprese, deve essere indicata tra le altre variazioni in aumento rigo RF31 codice 41.

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106
1	2	3
	,00	,00

- **colonna 3** -> altri accantonamenti -> imputati a Conto economico che risultano fiscalmente indeducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107, Tuir.

Accantonamenti effettuati:

- per spese relative a lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili (deduzione 5% del costo);
- per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e dalle imprese sub-concessionarie di queste (deduzione 5% del costo - *consentita fino a quando il fondo che accoglie gli accantonamenti relativi a quel bene, non abbia raggiunto l'ammontare delle spese complessive per esso sostenute negli ultimi due esercizi. La quota eccedente è deducibile in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei 5 successivi*);
- per oneri derivanti da operazioni a premio (deduzione del 30% degli impegni assunti);
- per oneri derivanti da concorsi a premio (deduzione del 70% degli impegni assunti).

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI ECCEDENTI

RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5

,00

Art. 109, c. 5, Tuir -> deducibilità delle spese generali (costi relativi a cancelleria, stampati, spese postali, bolli, telefono, assicurazioni, carburanti, consulenze, riscaldamento, autostrada, omaggi, spese promozionali e di rappresentanza, ecc.).

Regola -> se i componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi, dagli oneri fiscali e contributivi e dagli oneri di utilità sociale) si riferiscono indistintamente ad attività o beni da cui derivano componenti positivi che concorrono a formare il reddito (o non computabili in quanto esclusi) ed altri che non concorrono in tal senso, in quanto esenti, è prevista una deducibilità limitata, per la parte corrispondente al seguente rapporto:

Ricavi e proventi che concorrono/non concorrono a formare il reddito d'impresa

Ricavi e proventi complessivi

Compilazione quadro RF del mod. REDDITI SC

DIFFERENZE SU CAMBI

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

,00

RIGO RF28 – DIFFERENZE SU CAMBI

In rigo RF28 -> rilevare le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, se il rischio di cambio non risulta coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR).

Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta deve essere evidenziato nel quadro RV, sezione I.

In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio:

- tutte le attività e le passività in valuta devono essere valutate in bilancio al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio;
- i relativi utili e perdite su cambi non hanno rilevanza fiscale fino all'effettivo realizzo.

Analisi pratica inerente alla compilazione del quadro RF

Come seguire la compilazione

L'impostazione della compilazione che segue è stata predisposta in modo da consentire di:

- meditare sulla soluzione proposta al singolo argomento;
- consentire l'individuazione delle modalità procedurali previste per la coerente operatività, oltre all'individuazione di possibili errori volutamente presenti nello svolgimento del singolo argomento;

nonché di seguire – passo per passo – la compilazione del quadro RF del modello REDDITI 2020 SC.

Avvertenza importante

- ai casi che vengono proposti, segue una possibile soluzione sempre evidenziata nelle slides, che, però, malgrado la coerente esposizione può nascondere eventuali possibili errori che devono necessariamente essere rettificati con l'intervento dei partecipanti.

Regole procedurali

Risultato economico d'esercizio



saldo tra ricavi e proventi conseguiti, costi e oneri sostenuti dall'impresa nell'esercizio concluso ed è determinato secondo le disposizioni del codice civile.

Reddito imponibile



in sede di dichiarazione dei redditi il risultato economico di esercizio costituisce la base di partenza per individuare il reddito imponibile o la perdita secondo la normativa tributaria.

Reddito fiscale



l'art. 83, comma 1, del Tuir stabilisce che dal risultato economico di esercizio (utile o perdita risultante dal Conto economico) devono essere apportate variazioni in aumento o in diminuzione, giungendo in tal modo alla determinazione del reddito fiscale.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con le variazioni in aumento o in diminuzione viene, tra l'altro, stabilito ->

indeducibilità di certi costi -> spese promozionali non documentabili, imposte sul reddito dell'esercizio, multe e sanzioni

deducibilità parziale di certi costi -> spese di rappresentanza, spese relative ai telefoni cellulari, interessi passivi, erogazioni liberali, ecc.

rinvio a successivi periodi d'imposta della deducibilità di certi costi -> compensi agli amministratori, imposte e tasse, spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile

rinvio tassazione di certi proventi -> plusvalenze rateizzabili, contributi in conto capitale incassati in un periodo d'imposta successivo a quello di competenza

tassazione di alcuni proventi immobiliari -> operativo il *criterio catastale* -> modalità diversa da quella economica

Dati collegamento con il bilancio d'esercizio

Srl con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non ha optato per il regime di trasparenza procede a determinare il reddito imponibile [**quadro RF del modello REDDITI SC 2020**], tenendo presente la seguente *situazione sintetica* riferita all'anno 2019:

- utile civilistico, dopo imputazione imposte (Ires e Irap), pari a € 170.000,00;
- entità complessiva dei ricavi commerciali di € 2.000.000,00;
- ammontare Irap dovuta per l'esercizio 2019, imputato conto economico, pari a € 19.752,00 (*base imponibile Irap prevista a titolo meramente esemplificativo: € 506.462,00 soggetta all'aliquota del 3,90%*);
- crediti verso clienti iscritti in bilancio pari a € 336.000,00, sul quale viene calcolato l'incremento del fondo svalutazione crediti pari allo 0,50%;
- fondo svalutazione crediti esistente prima dell'accantonamento relativo al periodo d'imposta in corso era pari a € 16.500,00;
- sostenute spese di manutenzione per € 13.500,00 - valore contabile del plafond dei beni ammortizzabili all'1 gennaio 2019 pari a € 230.000,00;
- ha riscosso un contributo in c/ esercizio di € 30.000,00 deliberato nel 2018;
- ha sostenuto spese di rappresentanza (*compreso l'acquisto di beni di costo unitario superiore a € 50,00*) per complessivi € 48.000,00.

Dato informativo di partenza

- utile civilistico, al lordo delle imposte (Ires e Irap) pari a € 170.000,00

RF4	A) UTILE	170.000,00
RF5	B) PERDITA	,00

Spese di manutenzione ...

nel corso dell'anno 2019 ha sostenuto spese di manutenzione per complessivi € 13.500,00 [valore contabile del plafond dei beni ammortizzabili all'1 gennaio 2019 pari a € 230.000,00] e, inoltre, deve imputare eccedenze di oneri di manutenzione periodi d'imposta precedenti per € 400,00.

- Spese di manutenzione -> € 13.500,00.
meno:
- quota spese manutenzione deducibile [5% di € 230.000,00] -> € 11.500,00.
uguale:
- eccedenza non deducibile nel 2019 -> € 2.000,00.
da imputare nei 5 esercizi successivi a una quota annua di € 400,00.

Come indicare le eventuali variazioni nel modello REDDITI 2020 SC?

Deve essere rilevata, tra le **variazioni in aumento**, tutta l'eccedenza da rinviare per futura competenza:

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	2.000,00
--	----------

Spese di manutenzione ...

e, inoltre, deve imputare eccedenze di oneri di manutenzione periodi d'imposta precedenti per € 400,00.

Poiché nel corso dei precedenti esercizi sociali era stata rinviata per competenza a quote nei cinque periodi d'imposta successivi l'eccedenza di entità superiore al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili che risultavano all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti.

Ne deriva, di conseguenza, stando ai dati previsti -> nell'esercizio sociale o periodo d'imposta 2019 deve necessariamente risultare scomputata la quota di eccedenze pregresse del periodo oggetto di dichiarazione per l'importo di € 400,00 -> da annotare nel rigo RF55 *"Altre variazioni in diminuzione"* con il codice «6»

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6		
	6	400,00			,00		,00	
	7			8		9	10	,00
			,00					,00
	13			14		15	16	,00
			,00					,00
	19			20		21	22	,00
			,00					,00
	25			26		27	28	,00
			,00					,00
31			32		33	34	,00	
		,00					,00	
37			38		39	40	,00	
		,00					,00	
43			44		45	46	,00	
		,00					,00	
49			50		51	52	,00	
		,00					,00	
							55	,00

Contributo in conto capitale

nel corso dell'anno 2019, ha riscosso un contributo in conto capitale di € 30.000,00, deliberato l'anno precedente (*con esercizio dell'opzione -> tassazione per quote in 5 periodi d'imposta*).

A favore della società è stata deliberata nel **corso dell'anno 2018** l'assegnazione di un contributo in conto capitale di € 30.000,00 -> **contributo che risulta interamente incassato nel 2019.**

Dal punto di vista:

- **civilistico** -> il contributo in conto capitale doveva necessariamente risultare imputato interamente nel conto economico del periodo d'imposta 2018 (**criterio di competenza**) e, quindi, fiscalmente rinviato per competenza con una *«variazione in diminuzione»* nel modello REDDITI SC 2020;
- **fiscale** -> si rende operativo il **principio di cassa** -> in sede di redazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta precedente è stata effettuata una *variazione in diminuzione* per l'intero ammontare del contributo.

Contributo in conto capitale

nel corso dell'anno 2019, ha riscosso un contributo in conto capitale di € 30.000,00, deliberato l'anno precedente *(con esercizio dell'opzione -> tassazione per quote in 5 periodi d'imposta)*.

La società ha deciso di imputare/rateizzare la sopravvenienza attiva in 5 quote costanti, per cui in sede di dichiarazione dei redditi 2019 deve rilevare:

- una variazione **in aumento** di € 30.000,00 -> rigo RF31;
- una variazione **in diminuzione** di € 30.000,00 -> rigo RF35;
- una variazione **in aumento** di € 6.000,00 -> rigo RF8.

RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)	6.000	,00
------------	---	--------------	------------

RF31	Altre variazioni in aumento	13	2	30.000	3	4	,00	5	6	,00
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
		

RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))	30.000	,00
-------------	--	---------------	------------

Contributo in conto capitale

nel corso dell'anno 2019, ha riscosso un contributo in conto capitale di € 30.000,00, deliberato l'anno precedente (*con esercizio dell'opzione -> tassazione per quote in 5 periodi d'imposta*).

Attenzione -> ai fini dichiarativi le annotazioni nel modello REDDITI 2020 SC del **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** si possono considerare concluse?

No! Infatti, è necessario redigere anche il quadro RS, nel quale rilevare:

- a rigo RS128 -> € 30.000,00;
- a rigo RS129 -> € 6.000,00.

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	,00	e 88, comma 2 ²	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	,00		,00
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)			30.000,00
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128			6.000,00

Spese di rappresentanza

nel corso dell'anno 2019 ha sostenuto spese di rappresentanza (compreso l'acquisto di beni di costo unitario superiore ad € 50,00) per complessivi € 48.000,00 [ricavi complessivi del 2019: € 2.000.000,00].

Spese di rappresentanza sostenute nel 2019 -> € 48.000,00.

Entità massima deducibile -> 1,50% di € 2.000.000,00 = € 30.000,00.

In pratica, le spese di rappresentanza sostenute nel 2019 superano per € 18.000,00 il limite massimo di deducibilità consentito (€ 30.000,00).

Che fare in sede di compilazione del modello REDDITI SC 2020?

È necessario effettuare una *variazione*:

➤ *in aumento* -> a rigo RF23, col. 2 (da riportare anche in col. 3) per l'importo complessivo annotato a conto economico = € 48.000,00;

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	48.000 ,00	3	48.000 ,00
------	---	---	-----	---	------------	---	------------

➤ *in diminuzione* -> a rigo RF43, col. 2 (da ripetere anche in col. 3), per la quota fiscalmente deducibile -> € 30.000,00.

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	30.000 ,00	3	30.000 ,00
------	---	---	-----	---	------------	---	------------

Accantonamento fondo svalutazione crediti

nel corso dell'anno 2019 viene effettuato un accantonamento integrativo del fondo svalutazione crediti per € 1.680,00.

Situazione riepilogativa:

Fondo svalutazione crediti ante accantonamento	16.500,00	dato al 31.12.2019
Crediti commerciali al 31/12/2019	336.000,00	dato al 31.12.2019
Calcolo quota accantonamento	1.680,00	0,50% di 336.000,00
Entità fondo massimo consentito	16.800,00	5% di 336.000,00
Entità massima fiscalmente accantonabile	300,00	16.800,00 – 16.500,00

Accantonamento fondo svalutazione crediti

nel corso dell'anno 2019 viene effettuato un accantonamento integrativo del fondo svalutazione crediti per € 1.680,00.

Entità massima fiscalmente accantonabile per 2019 -> € 300,00.
Incremento effettuato a fondo svalutazione crediti -> € 1.680,00.

Si rende necessaria, pertanto, una variazione in aumento di € 1.380,00 da rilevare al rigo RF31 con il codice «41»:

	1	2	3	4	5	6		
	41	1.380,00			,00			,00
	7		8	9	10	11	12	,00
		,00			,00			,00
	13		14	15	16	17	18	,00
		,00			,00			,00
	19		20	21	22	23	24	,00
		,00			,00			,00
RF31	25		26	27	28	29	30	,00
Altre		,00			,00			,00
variazioni	31		32	33	34	35	36	,00
in aumento		,00			,00			,00

Accantonamento fondo svalutazione crediti

nel corso dell'anno 2019 viene effettuato un accantonamento integrativo del fondo svalutazione crediti per € 1.680,00.

Crediti commerciali al 31 dicembre 2019 ->	€ 336.000,00.
Fondo svalutazione crediti ante accantonamento ->	€ 16.500,00.
Entità massima fiscalmente accantonabile per 2019 ->	€ 300,00.
Incremento effettuato a fondo svalutazione crediti ->	€ 1.680,00.
Variazione <i>in aumento</i> in modello REDDITI SC 2020 ->	€ 1.380,00.

Si può considerare conclusa la compilazione del modello REDDITI SC 2020 per quanto attiene l'**ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI?**

Sì, ma manca il dettaglio analitico dei dati predetti che deve anche risultare esposto nel -> **QUADRO RS - Sez. II – Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazioni**

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹	16.500	,00	²	16.500	,00
RS65	Perdite dell'esercizio	¹		,00	²		,00
RS66	Differenza					16.500	,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	¹	1.680	,00	²	300	,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	¹	18.180	,00	²	16.800	,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	¹	317.820	,00	²	336.000	,00

Compensi ad amministratori e sindaci

nel corso dell'anno 2019 (dopo il 12 gennaio) ha corrisposto compensi di competenza del periodo d'imposta precedente agli amministratori per € 5.500,00 e al collegio sindacale per € 6.000,00.

Nel corso dell'anno 2019 (dopo il 12 gennaio) sono stati corrisposti compensi di competenza del periodo d'imposta precedente (anno 2018):

- agli amministratori per € 5.500,00;
- al collegio sindacale di € 6.000,00.

Per il compenso pagato agli amministratori, la cui imputazione a conto economico è avvenuta nell'anno 2018 (*e rinviata fiscalmente in REDDITI SC 2019 con una variazione in aumento*), è necessario effettuare nel quadro RF del modello REDDITI SC 2020 una **variazione in diminuzione** (rigo RF40):

RF40	Utile spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	5.500 ,00
------	---	-----------

in quanto detti compensi sono deducibili secondo il criterio di cassa (art. 95, comma 5, del Tuir).

E ... per quanto riguarda i compensi del collegio sindacale?

Nessuna variazione -> in quanto fiscalmente deducibili per competenza.

Carburante autovettura a deducibilità limitata

nel corso dell'anno 2019 ha sostenuto costi per carburante autovettura, regolarmente documentati con schede carburanti, per complessivi € 6.000,00.

Gli oneri sostenuti o imputati per l'autovettura a deducibilità limitata nel 2019 sono deducibili nel limite, di regola, del 20% dell'entità base di riferimento (*Iva deducibile al 40%, per cui nel costo del carburante si deve considerare contabilizzata anche la quota non detratta*). Tale limite diventa dell'80% per agenti e rappresentanti di commercio e del 70% per quelli dati in uso a dipendenti.

Pertanto, ai fini dichiarativi si deve considerare quanto segue:

- Carburante-> **quota deducibile** [20% di € 6.000,00 = € 1.200,00];
- Carburante-> **quota non deducibile** -> € 4.800,00 [€ 6.000,00 – 1,200,00];
che deve risultare indicata al rigo RF18 quale **variazione in aumento**.

RF18 Spese per mezzi di trasporto in deducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

4.800,00

Ammortamento autovettura a deducibilità limitata

nel corso dell'anno 2019 ha imputato ammortamenti relativi ad autovettura acquistata prima del 15 ottobre 2015, per € 6.650,00.

Gli oneri sostenuti o imputati nel 2019 per l'autovettura a deducibilità limitata possono essere dedotti nel limite, di regola, del 20% dell'entità base di riferimento.

Ai fini dichiarativi:

- ammortamento [20% di € 6.650,00 = € 1.330,00]
quota non deducibile -> € 5.320,00 [€ 6.650,00 – 1.330,00].
che deve risultare indicata al rigo RF21 quale *variazione in aumento*.

RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹	5.320	,00	ex art. 104 ²	,00	³	5.320	,00
------	-----------------------------	--	-------	-----	--------------------------	-----	--------------	-------	-----

Utili da partecipazioni

nel corso dell'anno 2019 ha incassato utili dalla partecipazione in una società di persone (sas) per € 15.000,00, a fronte di reddito attribuito per trasparenza di € 54.000,00.

- Incasso quota distribuzione di utili dalla partecipata sas contabilizzata a conto economico -> € 15.000,00;
- Quota redditi complessivo di competenza per trasparenza della partecipata sas -> € 54.000,00.

Cosa deve essere rilevato nel modello REDDITI 2020 SC?

Nel quadro RF del modello Redditi 2020 SC deve essere rilevata:

➤ **una variazione in aumento** di € 54.000,00 -> rigo RF58, col. 1:

RF58	Redditi da partecipazione	1	54.000	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	54.000	,00
------	---------------------------	---	--------	-----	---	-----	----------------	---	-----	---	--------	-----

➤ **una variazione in diminuzione** di € 15.000,00 -> rigo RF36:

RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE										15.000	,00
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----

Test: è necessario procedere a compilare anche qualche specifico prospetto?

Uti da partecipazioni

nel corso dell'anno 2019 ha incassato utili dalla partecipazione in una società di persone (sas) per € 15.000,00, a fronte di reddito attribuito per trasparenza di € 54.000,00.

Sì, è prevista anche la redazione del **prospetto del quadro RS -> Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101 , c. 6 del Tuir:**

RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
	Codice fiscale sas partecipata	2	3 ,00	4 ,00	
RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 54.000,00	
RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1 ,00	2 Reddito 54.000,00	
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 54.000 ,00	
RF58	Redditi da partecipazione	1 54.000 ,00	2 ,00	reddito minimo 3 ,00	4 54.000 ,00

Locazione unità abitativa

nel corso dell'anno 2019 ha riscosso canoni d'affitto per un'unità abitativa (rendita catastale di € 2.400,00) di € 12.000,00 e ha sostenuto spese condominiali per € 1.600,00.

- Riscosso canone di affitto di unità immobiliare abitativa -> € 12.000,00.
- Sostenuto spese condominiali (acqua, luce, pulizie) -> € 1.600,00.

Cosa deve essere rilevato nel modello REDDITI 2020 SC?

In sede di dichiarazione dei redditi si deve rilevare **variazione in:**

- **aumento (RF10)** – canone locazione percepito -> € 12.000,00;
- **aumento (RF11)** - spese condominiali sostenute -> € 1.600,00;
- **diminuzione (RF39)** – canone locazione percepito -> € 12.000,00.

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	12.000 ,00
RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	1.600 ,00
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	12.000 ,00

Plusvalenza patrimoniale rateizzabile

nel corso dell'anno 2019 ha realizzato, dalla cessione di un cespite iscritto in bilancio da oltre 3 anni, plusvalenza di € 50.000,00 (imponibili in 5 quote annuale di pari importo).

Regola -> la plusvalenza realizzata sulla cessione di un bene ammortizzabile iscritto in bilancio da più di 3 anni può beneficiare della tassazione in 5 rate costanti, anche se civilisticamente è di competenza dell'esercizio o periodo d'imposta in cui risulta ceduto il cespite.

Cosa deve essere rilevato nel modello REDDITI 2020 SC per quanto attiene la plusvalenza di € 50.000,00 regolarmente contabilizzata a conto economico?

In sede di dichiarazione dei redditi si deve rilevare **variazione in:**

- **aumento (RF7)** – per 1/5 della plusvalenza -> € 10.000,00;
- **diminuzione (RF34)** – per l'intera plusvalenza -> € 50.000,00.

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	10.000,00	²	10.000,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	¹	50.000,00	²	50.000,00

ma i medesimi dati anche in quale prospetto devono essere evidenziati?

Plusvalenza patrimoniale rateizzabile

nel corso dell'anno 2019 ha realizzato, dalla cessione di un cespite iscritto in bilancio da oltre 3 anni, plusvalenza di € 50.000,00 (imponibili in 5 quote annuale di pari importo).

ma i medesimi dati in quale prospetto devono essere evidenziati?

I medesimi dati devono anche risultare iscritti nel riquadro
plusvalenze e sopravvenienze attive
nel **quadro RS** nel modo seguente:

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	50.000,00	e 88, comma 2 ²	,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	10.000,00		,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)			,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128			,00

Deduzione dell'Imu 2019

nel corso dell'anno 2019 ha corrisposto l'Imu per € 1.848,00 sugli immobili di proprietà.

Regola -> per il 2019 è prevista la deducibilità del 50% della quota dell'Imu che è stata pagata per i beni immobili strumentali.

Poiché la società ha corrisposto l'Imu sui beni immobili strumentali di proprietà per € 1.848,00, **cosa si deve rilevare nel quadro RF del modello REDDITI SC 2020?**

In sede di dichiarazione dei redditi si deve rilevare **variazione in:**

- **aumento (RF16)** – Imu pagata – imposta indeducibile -> € 1.848,00;
- **diminuzione (RF55 – codice 38)** – 50% quota deducibile -> € 924,00.

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											1.848	,00
	38	2	924	,00	3	4	,00	5	6	,00		
		7		,00	8	9	,00	10	11	,00		
		13		,00	14	15	,00	16	17	,00		
		19		,00	20	21	,00	22	23	,00		
RF55	Altre	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	variazioni in	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	diminuzione											

Deduzione Irap

nel corso dell'anno 2019, tra l'altro:

- ha pagato Irap inerente al periodo d'imposta 2018 per € 5.960,00;
- ha corrisposto acconti Irap per il periodo d'imposta oggetto di adempimento dichiarativo (anno 2019) per € 17.250,00.

Regola -> l'art. 6, comma 1, del D.L. 185/2008 consente la deduzione del 10% dell'Irap corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sugli interessi deducibili netti.

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 201/2011, ha consentito i poter dedurre dalle imposte sui redditi una quota parte dell'Irap che risulta gravare sul costo sostenuto dalle imprese per i lavoratori dipendente e assimilati, che si affianca a quella predetta riguardante i soli interessi passivi netti e oneri assimilati.

Dai dati forniti risulta che la società ha corrisposto:

- saldo Irap 2018 -> € 5.960,00;
- acconti Irap 2019 -> € 17.250,00;

per cui, cosa si deve rilevare nel quadro RF del modello REDDITI SC 2020?

Deduzione Irap

nel corso dell'anno 2019, tra l'altro:

- ha pagato Irap inerente al periodo d'imposta 2018 per € 5.960,00;
- ha corrisposto acconti Irap per il periodo d'imposta oggetto di adempimento dichiarativo (anno 2019) per € 17.250,00.

Nel quadro RF del modello REDDITI SC 2020 deve essere rilevata **variazione**:

- **in aumento (rigo RF16)** -> Irap imputata a conto economico -> € 19.752,00;
- **in diminuzione (rigo RF55 -> codice 12)** -> per il 10% di € 23.210,00 (€ 5.960,00 + € 17.250,00) = € 2.321,00

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											19.752,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	12	2	2.321,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		



***Grazie per
l'attenzione
prestata***